



CONTRATTO. LA PRIMA VOLTA DI UN CONTRATTO CHE ACCORPA I SETTORI DELLA CONOSCENZA: SCUOLA, UNIVERSITÀ, AFAM E RICERCA

Emanato l'atto di indirizzo per il contratto del comparto denominato "istruzione e ricerca".

L'Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e relative aree dirigenziali costituisce la traccia che il Governo indica all'ARAN per l'avvio della trattativa e la costruzione del contratto. Avremo una parte comune per tutti, tipo le assenze ed i permessi, e differenti aspetti caratteristici dei diversi settori.

[Scarica il testo dell'atto di indirizzo.](#)

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal hanno approvato un documento predisposto unitariamente dalle segreterie nazionali "Per la qualità dell'offerta formativa, per la partecipazione, la tutela e lo sviluppo professionale del personale scolastico".

Le richieste contrattuali riguardano:

- il recupero salariale che allinei definitivamente le nostre retribuzioni a quelle della media europea;
- il recupero delle materie contrattuali sottratte dalle leggi Brunetta e dalla legge 107/15;
- il riconoscimento della professionalità docente, ATA e degli educatori attraverso risorse aggiuntive oltre gli 85 euro stabiliti dall'accordo di Palazzo Vidoni;
- la parità di trattamento per precari e personale a tempo indeterminato, secondo principi di equità ed inclusione.

C'è una questione di **dignità di un milione di lavoratori** (docenti, ATA, educatori e dirigenti) che è necessario riaffermare attraverso l'**unico strumento possibile di tutela collettiva**, il contratto nazionale di lavoro.

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal (non partecipa la GILDA) hanno condiviso nei documenti riportati ai link sotto la traccia per la conduzione della trattativa con l'ARAN.

Il percorso validato dall'assemblea prevede **una campagna di assemblee unitarie** capillari, scuola per scuola, per la discussione e l'arricchimento della piattaforma, e la **realizzazione di un evento nazionale**, il prossimo **18 novembre**, che coinvolga l'intero tessuto sociale, cioè **una marcia per la scuola di tutti e di ciascuno** con riferimento all'opera di Don Milani.

- [ordine del giorno assemblea nazionale flc cgil cisl scuola uil scuola rua snals confsal del 4 ottobre 2017](#)
- [documento unitario rinnovo contrattuale settore scuola 2016 2018](#)
- [i numeri della scuola italiana. Conferenza stampa del 4 ottobre 2017](#)



Freepik.com

Indice



Atto di indirizzo contratto "Istruzione e Ricerca"	pag. 1	FIT: attivazione corsi per conseguimento 24 CFU	pag. 4
<i>Schede Reclutamento docenti Sc. Secondaria:</i>		Polo unico per visite fiscali: chiarimenti INPS	pag. 5
. concorso riservato per abilitati e graduatoria di merito	pag. 1	Esami medici: il DS non impone il permesso retribuito	pag. 6
. concorso ris. per docenti con 3 anni d'insegnamento	pag. 2	<i>Appendice speciale per Segreterie scolastiche:</i>	
. le assunzioni nella sc. Secondaria nei prossimi anni	pag. 3	Validità e valutazione domande III fascia ATA	pag. 7
. corso di specializzazione per docenti scuole paritarie	pag. 3	Permessi 150 Ore (Diritto allo Studio)	pag. 11

NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO DOCENTI DELLA SECONDARIA

4^ SCHEDA

CONCORSO RISERVATO PER I DOCENTI ABILITATI DELLA SECONDARIA E LA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO

In attesa che il nuovo sistema di **reclutamento** basato sulle assunzioni degli specializzati FIT entri [a regime](#), è prevista una **fase transitoria** in cui le assunzioni nella scuola saranno effettuate attingendo da diverse graduatorie:

- GAE + concorso 2016
- Graduatoria regionale dei docenti abilitati (GRM=graduatorie regionale di merito degli abilitati)
- Concorso riservato per chi non è abilitato ma ha 3 anni d'insegnamento.

Sul nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento per i docenti della scuola secondaria abbiamo già pubblicato un video e le prime tre schede:

- [Video "Orientarsi nella giungla del reclutamento"](#)
 - [Scheda illustrativa sul sistema a regime \(FIT\)](#)
 - [Come verificare i titoli di studio di accesso al concorso](#)
 - [Come acquisire \(o farsi riconoscere\) i 24 crediti \(CFU/CFA\)](#)
- [Vai allo speciale](#)

Vediamo ora le caratteristiche del **concorso riservato per i docenti abilitati**:

Quando	Il concorso riservato verrà bandito a febbraio 2018.
Chi può accedere	I docenti in possesso dell'abilitazione e/o specializzazione per il sostegno entro la data di entrata in vigore del Dlgs 59/17: 31 maggio 2017. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del Dlgs 59/17: 31 maggio 2017. Possono partecipare anche coloro che sono in GAE o hanno superato il concorso 2016 (ovviamente in regione diversa).
Accesso con riserva	È previsto che possano partecipare, per il sostegno, anche coloro che siano stati ammessi ai corsi di TFA sostegno III ciclo, attivati con il DM 141/17 (poi modificato dal DM 226/17). La riserva deve essere sciolta, con il conseguimento del titolo, entro il 30 giugno 2018.
Esclusioni	Sono esclusi i docenti già di ruolo.
Prove	È prevista solo una prova orale, di natura didattico-metodologica, senza sbarramento , a cui si assegna il 40% del punteggio complessivo.
Obiettivo	I docenti assunti dalle GRM accedono all'incarico annuale (terzo anno del FIT) e quindi al ruolo. Quando si è assunti dalle GRM si viene deprezzati da tutte le graduatorie corrispondenti (GAE, Concorso 2016, graduatorie di istituto).

Le prossime schede:

- Il concorso riservato per i non abilitati con 3 anni di servizio
- Come avverranno le assunzioni nella sc. secondaria nei prossimi anni
- Come acquisire la specializzazione per chi lavora nelle scuole paritarie
- Vai allo [speciale](#) sul reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

5^ SCHEDA

CONCORSO RISERVATO PER I DOCENTI DELLA SECONDARIA CON 3 ANNI DI INSEGNAMENTO

In attesa che il nuovo sistema di reclutamento basato sulle assunzioni degli specializzati FIT entri a regime, è prevista una **fase transitoria** in cui le assunzioni nella scuola saranno effettuate attingendo da diverse graduatorie:

- GAE + concorso 2016
- Graduatoria regionale dei docenti abilitati (GRM=graduatorie regionale di merito degli abilitati)
- Concorso riservato per chi non è abilitato ma ha 3 anni di insegnamento.

Sul nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento per i docenti della scuola secondaria abbiamo già pubblicato un video e le prime quattro schede:

- [video "Orientarsi nella giungla del reclutamento"](#)
- [Scheda illustrativa sul sistema a regime \(FIT\)](#)
- [Come verificare i titoli di studio di accesso al concorso](#)
- [Come acquisire \(o farsi riconoscere\) i 24 crediti \(CFU/CFA\)](#)
- [Il concorso riservato per gli abilitati e la graduatoria regionale di merito](#)

[Vai allo speciale](#)

Vediamo ora le caratteristiche del **Concorso riservato per chi ha 3 anni di servizio**:

Quando	Il primo concorso riservato verrà bandito entro la fine del 2018, successivamente è previsto un bando ogni 2 anni.
Chi può accedere	Docenti che hanno svolto almeno 3 anni di servizio (180 giorni all'a.s. o servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami) negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Come	Si può concorrere per le classi di concorso e i corrispondenti posti di sostegno nei quali si è prestato servizio per almeno un anno.
Requisiti	I normali requisiti di accesso alle classi di concorso. Non è necessario il possesso dei 24 CFU.
Prove	È prevista una sola prova scritta disciplinare (più quella per il sostegno, se si concorre per questo settore) e una prova orale di natura didattico-metodologica.
Obiettivo	I vincitori accedono al FIT e sono esonerati dal 2° anno. Dopo aver conseguito la specializzazione (primo anno del FIT) accedono all'incarico annuale (terzo anno del FIT) e quindi al ruolo.
Compatibilità con le supplenze	Durante il primo anno è possibile effettuare supplenze, coordinandosi con le attività didattiche del corso FIT, in quanto la frequenza del corso è obbligatoria.

Emerge chiaramente per i futuri specializzandi del concorso riservato il tema della **compatibilità** con le attività di **supplenza**. È chiaro che uno degli strumenti che potrebbero favorire la frequenza del corso sarà l'istituto delle **150 ore per il diritto allo studio**. Come FLC CGIL ci batteremo affinché nei contratti regionali sia data priorità a questi lavoratori per l'accesso alle 150 ore e chiederemo che la tempistica dell'avvio del corso sia coordinata con i bandi per il diritto allo studio.

6^ SCHEDA

LE ASSUNZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA NEI PROSSIMI ANNI

La sesta **scheda** sul nuovo sistema di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria è dedicata alle assunzioni dei prossimi anni secondo le regole stabilite dal Dlgs 59/17 per il regime transitorio.

Abbiamo analizzato, nelle schede precedenti:

- [Il FIT a regime](#)
- [Come verificare i titoli di studio di accesso al concorso](#)
- [Come acquisire \(o farsi riconoscere\) i 24 crediti \(CFU/CFA\)](#)
- [Il concorso riservato ai docenti abilitati \(graduatoria regionale di merito - GRM\)](#)
- [Il concorso riservato per chi ha 3 anni di servizio.](#)

[Vai allo speciale](#)

In questa scheda riepiloghiamo i meccanismi e le percentuali di assunzione, dei docenti della scuola secondaria (incluso il sostegno), dalle varie graduatorie a partire dall'anno scolastico 2018/2019.



Secondo quanto previsto, per la fase transitoria, dal [decreto legislativo 59/17](#), le **assunzioni dei prossimi anni** avvengono al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per l'altro 50% (oltre ai posti non assegnabili alle GAE) dal concorso ordinario 2016 (compresi gli idonei oltre il 10% fino al terzo anno di validità delle graduatorie, a partire da quello di pubblicazione). Qualora residuino posti, gli stessi saranno assegnati con percentuali decrescenti nel tempo, alla graduatoria regionale di merito degli abilitati (GRM), al concorso riservato a chi ha 3 anni di servizio e al concorso ordinario che sarà bandito ogni due anni a partire dal 2018.

Le **percentuali per le varie procedure** sono definite dal decreto e sono decrescenti nel tempo.

Ricordiamo che i posti da destinare al concorso riservato (da cui si assume in due scaglioni successivi) sono quelli disponibili nel secondo e terzo anno scolastico successivo (secondo le percentuali previste oltre ai posti non assegnabili alle GRM). Gli assunti dal concorso riservato dovranno infatti svolgere il primo anno del FIT (formazione) prima di ottenere la supplenza annuale (su posto libero) e poi il ruolo.

Analogamente i posti da destinare al concorso ordinario (da cui si assume in due scaglioni successivi) sono quelli disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo (secondo le percentuali previste oltre ai posti non assegnabili alle GRM e al concorso riservato). Gli assunti dal concorso ordinario dovranno infatti svolgere i primi due anni di FIT (formazione e tirocinio) prima di ottenere la supplenza annuale (su posto libero) e poi il ruolo.

Nel **2018/2019** tutti i posti (100%) non assegnabili alle GAE e al concorso 2016, saranno destinati alle GRM.

Nel **2019/2020** tutti i posti (100%) non assegnabili alle GAE e al concorso 2016, saranno destinati alle GRM. Contestualmente, essendosi conclusi i concorsi riservato e ordinario 2018, in quell'anno scolastico saranno assegnati al primo anno del FIT i vincitori appartenenti al primo scaglione di entrambi i concorsi, per i posti disponibili, rispettivamente, e nelle percentuali previste, nel 2020/2021 e nel 2021/2022.

Nel **2020/2021** l'80% dei posti non assegnabili alle GAE e al concorso 2016 saranno destinati alle GRM. Contestualmente, attingendo dalle graduatorie dei concorsi riservato e ordinario 2018, in quell'anno scolastico saranno assegnati al primo anno del FIT i vincitori appartenenti al secondo scaglione di entrambi i concorsi, per i posti disponibili, rispettivamente, e nelle percentuali previste, nel 2021/2022 e nel 2022/2023. I docenti del primo scaglione del concorso riservato 2018 avranno la supplenza annuale (terzo anno del FIT), mentre quelli del primo scaglione del concorso ordinario 2018 effettueranno il secondo anno del FIT (tirocinio).

Nel **2020 saranno banditi i secondi concorsi** del nuovo sistema (riservato e ordinario) per i quali si procederà analogamente.

Nella **scheda** allegata una descrizione dettagliata delle varie situazioni nei prossimi anni scolastici.

Vai allo [speciale](#) sul reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

- [scheda flc cgil sequenza assunzioni fase transitoria nuovo reclutamento docenti scuola secondaria](#)

7^ SCHEDA


NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO: ACCESSO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER I DOCENTI DELLE SCUOLE PARITARIE

In questa settima scheda analizziamo le norme introdotte dal [Decreto legislativo 59/17](#) in materia di accesso al **corso di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie paritarie**.

Abbiamo analizzato, nelle schede precedenti:

- [Il FIT a regime](#)
- [Come verificare i titoli di studio di accesso al concorso](#)
- [Come acquisire \(o farsi riconoscere\) i 24 crediti \(CFU/CFA\)](#)
- [Il concorso riservato ai docenti abilitati \(Graduatoria Regionale di Merito - GRM\)](#)
- [Il concorso riservato per chi ha 3 anni di servizio.](#)
- [Come avverranno le assunzioni nella scuola secondaria nei prossimi anni](#)

[Vai allo speciale](#)



Peoplecractions/Freeepik

Il possesso del titolo di specializzazione, acquisito con queste modalità, non dà diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure ordinarie e riservate del FIT.

Innanzitutto il decreto, articoli 15 e 16, chiarisce che il **diploma di specializzazione** che si ottiene al termine del primo anno di FIT è un titolo che risponde al requisito richiesto alle scuole paritarie dalla [legge 62/00](#) (la legge sulla parità scolastica), ovvero quello di avvalersi di personale abilitato e specializzato per il sostegno. Poiché, con il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento della scuola secondaria, non è più possibile, per la scuola secondaria, acquisire l'abilitazione e la specializzazione di sostegno con il TFA, le stesse sono sostituite dai diplomi di specializzazione acquisiti al termine del primo anno del FIT.

Viene data l'opportunità di **insegnare** sui posti comuni e su posti di sostegno delle **scuole paritarie** anche ai docenti privi dell'abilitazione o della specializzazione di sostegno, che siano iscritti al corso di specializzazione ad essi dedicato entro tre anni dall'immatricolazione, dopodiché se non hanno conseguito il titolo questo diritto decade.

Le Università e le istituzioni AFAM attiveranno ulteriori posti, in sovrannumero rispetto ai contingenti del FIT ordinario, a cui potranno accedere i docenti delle scuole paritarie, privi del titolo richiesto.

A questi corsi potranno accedere con **priorità** coloro che hanno avuto un **contratto in una scuola paritaria per almeno 3 anni**, per un monte ore di almeno **9 ore settimanali**, retribuito secondo i Contratti Collettivi Nazionali del settore. **Le spese** di questo percorso di specializzazione **saranno totalmente a carico dei corsisti**, che non percepiranno alcun compenso.

Si tratta di un **percorso** corrispondente al primo anno del FIT ordinario ma che **non darà accesso alle successive fasi, ma permetterà solo l'acquisizione del titolo.**

Obiettivo	Permettere al personale che lavora o ha lavorato nelle scuole paritarie di conseguire la specializzazione per insegnare nella scuola secondaria sui posti comuni e sui posti di sostegno
Modalità e durata	Il percorso dura un anno e corrisponde al primo anno del FIT
Requisiti (preferenziali)	Hanno una priorità nell'accesso al percorso coloro che hanno lavorato per almeno 3 anni e per almeno 9 ore settimanali, retribuite secondo i Contratti Collettivi Nazionali del settore, in una scuola paritaria.
Prove di accesso	Le Università (e le istituzioni AFAM) effettueranno test di accesso sulla base dei quali redigeranno le graduatorie per entrare al corso di specializzazione

Vai allo [speciale](#) sul reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

FIT: PROBLEMATICHE RIGUARDANTI L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DA PARTE DEGLI ATENEI PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU

In queste settimane in tutto il territorio nazionale si sono svolte e stanno proseguendo diverse iniziative sul tema del **FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio)** e dei **24 CFU** nei settori antropo-psico-pedagogici e metodologie e tecnologie didattiche necessari per accedere al concorso per l'accesso all'insegnamento.

In tutti gli incontri è emersa con forza, da parte dei tanti laureati e laureandi che hanno partecipato, l'esigenza di avere notizie certe da parte degli Atenei in merito all'attivazione dei percorsi che consentiranno di acquisire i 24 CFU.

Sulla scorta di queste esigenze e della necessità di avere delucidazioni sull'attuazione del DM 616/17 abbiamo richiesto al MIUR un incontro, che si è svolto il 9 ottobre.

Le problematiche illustrate sono state le seguenti:

- necessità di accelerare la tempistica dell'attivazione dei corsi e della relativa informazione
- definizione di procedure uniformi a livello nazionale per la certificazione dei crediti maturati, anche in relazione alle lauree di vecchio ordinamento.
- vigilanza sulla corretta applicazione della norma in merito alla gratuità del semestre aggiuntivo al percorso accademico in corso di frequenza e controllo anche in merito al pagamento delle tasse, sia nel rispetto del limite massimo di 500 euro, sia per l'applicazione della riduzione proporzionale là dove sia inferiore il numero di CFU da conseguire o per motivi di reddito.

Il MIUR ha riconosciuto la necessità di emanare delle Linee guida per tutti gli Atenei e a tal fine si è impegnato a convocare nei prossimi giorni una riunione con la CRUI e il CUN. E' stato preso inoltre l'impegno a comunicare tramite il portale del MIUR i corsi attivati e che si attiveranno da parte dei vari atenei, al fine di contrastare il mercato dei titoli in atto, offerto a volte da Enti non accreditati.

Nel corso della riunione abbiamo registrato una **perplexità** da parte del MIUR sulla nostra proposta di accesso al semestre aggiuntivo per i dottorandi mentre più marcato è stato il **rifiuto** verso gli assegnisti di ricerca.

Un contesto che presenta ancora elementi di **poca chiarezza** e che vede proprio nelle prossime settimane la maggior parte degli atenei impegnati a deliberare l'attivazione dei percorsi.



24 CFU PER CONCORSO – COORDINAMENTO UNIVERSITARIO MILANO

La FLC CGIL ha incontrato il Coordinamento delle Università della Lombardia.



Sul tema dei 24 CFU necessari per accedere al prossimo concorso ordinario e relativa offerta formativa (DM n. 616 del 10/08/2017) tutte le maggiori Università lombarde (Statale, Bicocca, Politecnico, Cattolica, Bergamo e Brescia) hanno concordato linee comuni.

Il Politecnico di Milano non attiverà corsi per acquisire i 24 CFU e farà confluire gli interessati sugli altri atenei milanesi. Le certificazioni di crediti già acquisiti con la laurea presso il Politecnico vanno comunque richieste allo stesso ateneo.

L'Università Statale di Milano, dopo il passaggio in Senato Accademico, emanerà i regolamenti che delineranno le modalità di erogazione dell'offerta, i costi e le procedure di riconoscimento dei crediti formativi necessari ad accedere al futuro concorso per docenti nella scuola secondaria statale.

In linea con il parere espresso dal CUN (<https://www.cun.it/homepage/evidenza/parere-del-cun-sullo-schema-di-decreto-ministeriale-per-l-individuazione-dei-24-cfu-cfa-per-l-accesso-al-concorso-per-posti-di-insegnante-nelle-scuole-secondarie/>) sulla riconoscibilità dei crediti formativi acquisiti nel corso di laurea, l'Università Statale di Milano

publicherà le tabelle esplicative dei criteri definiti dal DM n. 616/2017 (allegato A e B), con indicazione degli esami riconosciuti automaticamente come validi ai fini dei 24 CFU.

I 24 CFU vanno acquisiti sui 4 ambiti definiti dal DM 616/2017, con la possibilità quindi di conseguire per ogni ambito 6 CFU; oppure a scelta, su 3 ambiti, 12+6+6 CFU (quest'ultimo sembra essere l'orientamento dell'Ateneo milanese).

Dopo la pubblicazione dei regolamenti l'Ateneo aprirà le iscrizioni (tempistica per presentazioni richieste: un mese). L'iscrizione è annuale e a fine novembre dovrebbero essere già attivati i corsi.

Sarà possibile iscriversi al percorso dei 24 CFU sia per chi deve acquisire tutti i crediti sia per chi è già in possesso di una parte di essi e ha necessità di completare il percorso. Il costo dell'iscrizione, presso l'Università Statale di Milano, sarà di circa 80 euro e in fase d'iscrizione verranno certificati i crediti già ottenuti (sulla base del piano di studi presentato all'atto dell'iscrizione) e quelli da ottenere. Sempre durante la fase d'iscrizione, l'interessato deve indicare su quali ambiti necessita di acquisire/integrare i CFU e quali insegnamenti può farsi riconoscere.

Nel caso in cui ci siano esami non corrispondenti ai SSD indicati dal DM 616/2017, ma coerenti con gli ambiti in relazione ai contenuti, l'interessato farà specifica richiesta di certificazione a specifica commissione indicata dall'Ateneo e interna al collegio didattico del corso di laurea di riferimento.

Per chiedere la certificazione dei crediti già acquisiti è previsto un apposito modulo predisposto dall'Ateneo, da presentare secondo le indicazioni comunicate attraverso il sito e a cui va apposta marca da bollo di 16,00 euro.

Verrà quindi rilasciata una certificazione che attesta che gli esami sostenuti soddisfano i CFU richiesti.

Se i CFU sono stati conseguiti presso un'altra Università o più Università diverse, si consiglia di richiedere il riconoscimento all'Università in cui è stato sostenuto il maggior numero di esami.

L'Ateneo rilascerà una certificazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 art. 3 del D.M. 616/2017 a coloro che si sono laureati presso l'Università degli Studi di Milano e hanno già sostenuto nel corso dei loro studi esami negli ambiti di cui ai 24 CFU.

Le attività formative verranno programmate in orario pomeridiano/serale (eventualmente anche al sabato se necessario). L'Università Statale di Milano si sta organizzando per dare la possibilità di seguire le lezioni in diretta streaming.

I corsi, comprensivi degli esami, si concluderanno entro luglio 2018, quindi in tempo utile rispetto alla pubblicazione di eventuale bando Concorso (prevista per ottobre 2018). Sono previsti 4 appelli, il primo al termine del corso e gli altri 3 a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro.

Costi:

Chi abbia già conseguito una laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale presso l'Università degli Studi di Milano o presso un altro Ateneo potrà iscriversi ai percorsi formativi validi ai fini dell'acquisizione dei 24 CFU con una contribuzione massima complessiva entro i 500 euro, proporzionalmente ridotta in base al numero di CFU da conseguire tenuto conto degli esami già sostenuti nella carriera pregressa.

Ogni interessato potrà selezionare il percorso personale relativo alla necessità di conseguire la totalità o una frazione dei 24 CFU all'interno degli insegnamenti indicati dagli allegati A e B del DM 616/2017.

Al termine del percorso formativo l'Università degli Studi di Milano certificherà il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indicando gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari con specifici codici e le votazioni riportate negli esami sostenuti.

Riconoscimento CFU Dottorati di Ricerca/Master già conseguiti: possibile solo se i titoli ottenuti indicano con completezza di codici gli ambiti di riferimento.

POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI: ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'INPS PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Come è noto, dal 1° settembre 2017, in applicazione del [Decreto Legislativo 75/2017](#), sono entrate in vigore le norme che istituiscono il "Polo unico per le visite fiscali", con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

L'INPS con il [messaggio 9235 del 9 agosto 2017](#) ha fornito le prime indicazioni operative per poter garantire l'attuazione tempestiva di tali disposizioni normative. L'INPS precisava che tali indicazioni hanno carattere sperimentale e che vi sarà una progressiva messa a punto in tempi successivi del nuovo sistema, fino alla realizzazione di un sistema a regime organico e completo.

L'Istituto con il [messaggio 3685 del 26 settembre 2017](#) fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni per usufruire del [servizio](#).



In particolare, a modifica di quanto previsto dalla [Circolare 118 del 12 settembre 2011](#), il messaggio 3685/2017 chiarisce che il **modulo di richiesta delle credenziali** per l'accesso al servizio on line di *Richiesta visita medica di controllo* **può essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato**. A tal fine l'INPS ha unificato la modulistica di richiesta in due nuovi moduli:

- il **modello SC65** deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione del **datore di lavoro**
- il **modello SC62** deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione presentata direttamente dal **dipendente individuato per l'accesso al servizio**. In questo caso, il modulo prevede sia la **firma** del dipendente, che del datore di lavoro per autorizzazione. È inoltre necessario allegare alla richiesta di abilitazione il **documento di delega/incarico**, conferito dal datore di lavoro.

La **presentazione delle richieste del PIN**, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, può essere effettuata, oltre che con le modalità previste dalla Circolare 118/2011, anche **mediante**:

- la **compilazione e sottoscrizione** del modulo (modello SC65 o SC62)
- l'**invio a mezzo PEC** del modulo compilato e sottoscritto alla sede dell'INPS territorialmente competente allegando:
 - copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i
 - l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentate qualora l'autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest'ultimo.

Per quanto riguarda il **ritiro del PIN**:

- **la sede INPS**, dopo aver provveduto all'attivazione del PIN, **comunica all'ente richiedente, per PEC, la disponibilità dello stesso e lo invita a ritirarlo**
- il ritiro potrà essere effettuato da parte di un **soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante e/o suo delegato** come sopra previsto
- l'operatore INPS, al momento del ritiro
 - verifica che l'incaricato sia munito di **apposita delega** al ritiro del PIN
 - fa sottoscrivere allo stesso una **ricevuta di consegna** dei PIN ritirati.

Per coloro che siano già in possesso del PIN (anche non dispositivo) non occorre ritirare il PIN presso la sede INPS. In questo caso è sufficiente inviare i moduli e la documentazione richiesta per PEC ed eventualmente convertire il PIN in dispositivo.

L'istituto ricorda, infine, che il **PIN attivato è valido** anche per la richiesta di abilitazione delle PPAA ai **servizi on line di visualizzazione degli attestati di malattia**.

- [messaggio INPS 3685 del 26 settembre 2017 polo unico per le visite fiscali chiarimenti](#)

PERIODO DI PROVA: CHIARIMENTI

<http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/MIUR.AOODRLO.21150.28-09-2017.pdf>



VISITE SPECIALISTICHE O ESAMI MEDICI, IL DS NON PUÒ IMPORRE IL PERMESSO RETRIBUITO



Jannoon028 / Freepik

Alla richiesta di una docente di assentarsi dal servizio per un'intera giornata per visita specialistica, il dirigente impone, illegittimamente, il giorno di permesso retribuito.

Illegittimo il comportamento del Dirigente scolastico

Il comportamento del Ds che ha rifiutato la possibilità di dare una giornata di malattia alla docente che doveva recarsi in una struttura privata per una visita specialistica, imponendole di chiedere un permesso retribuito per motivo personale, è del tutto illegittimo.

Infatti il docente è libero di scegliere se prendere una giornata di malattia oppure un permesso retribuito ai sensi del comma 2 art.15 del CCNL scuola.

Sentenza chiarificatrice del TAR Lazio

Questa libertà è stata pienamente restituita ai docenti dopo la sentenza del **TAR 5714 del 17 aprile 2015**, in cui si definiscono illegittime le disposizioni unilaterali sulla materia delle assenze per visite specialistiche introdotte dalla circolare n.2/2014 della Funzione Pubblica e riconduce la questione alle normali regole contrattuali.

Introduzione legislativa di nuovi permessi retribuiti


In buona sostanza la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, modificando il comma 5-ter dell'art. 55-septies del d.lgs.165/2001, ha introdotto **per l'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto a fruire di permessi retribuiti quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia**. Dunque la suddetta legge ha stabilito l'esistenza di un nuovo tipo di permesso retribuito ed ha precisato come lo stesso debba essere giustificato.

Si tratta di nuovi permessi retribuiti che sono aggiuntivi a quelli già esistenti nel contratto della scuola; infatti non devono rientrare, come avrebbe voluto la Funzione Pubblica con la circolare n.2/2014, poi annullata dalla sentenza del TAR, nei limiti dei giorni di permesso retribuito dell'art.15 comma 2 del CCNL scuola, nei limiti dei permessi brevi previsti dall'art. 16 del CCNL/07.

Novità sul nuovo contratto della scuola

Sicuramente proprio per l'introduzione dei permessi retribuiti per sostenere visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici previsti dalla legge 125/2013, nel prossimo rinnovo del contratto della scuola verranno introdotti ufficialmente anche questi nuovi permessi.

Per adesso in attesa del nuovo contratto i docenti potranno scegliere se prendere una giornata di malattia per sostenere tali visite o se ricorrere al permesso retribuito. Resta sempre il fatto che il Dirigente scolastico non ha nessuna possibilità di imporre la fruizione di una giornata di permesso retribuito.



RINNOVO GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA 2017/2019

APPENDICE SPECIALE PER SEGRETERIE SCOLASTICHE

INDICAZIONI PER LA VALIDITÀ E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Indice

Validità della domanda	7
Nullità ed esclusione della domanda.....	7
Domande presentate in modo incompleto.....	8
Domanda in cui l'aspirante dichiara una condanna penale	8
Validità temporale domanda con modalità di inclusione con i 30 giorni di servizio in deroga al titolo di studio di accesso .	8
Titoli di accesso	8
Punteggio da assegnare al titolo di studio	8
Certificazione delle competenze per studenti diversamente abili	8
Titolo di studio conseguito all'estero.....	8
Diplomi di qualifica dell'ordinamento anteriore al "Progetto '92".....	8
Attestati di qualifica art. 14 legge 845/78	8
Diploma di infermiere professionale del vecchio ordinamento	8
Valutazione dei titoli di accesso e della terza media.....	8
Diploma di istituto magistrale.....	8
Diploma di scuola magistrale.....	8
Diploma di maturità di Perito Agrario.....	9
Dichiarazione della laurea al posto del titolo di accesso.....	9
Titoli di studio per assistente tecnico	9
Altri titoli e titoli informatici	9
Titolo di studio (diverso dal titolo di accesso)	9
Diploma di laurea	9
Idoneità in concorso pubblico	9
Attestato di qualifica professionale di cui all' articolo 14 della legge 845 del 1978	9
Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici	9
Qualifiche corsi socio-assistenziali e socio-sanitari per collaboratore scolastico	9
Certificazioni informatiche e digitali.....	9
Servizi scolastici	9
Valutazione servizio per anno scolastico	9
Criteri generali di valutazione del servizio scolastico	10
Servizi prestati nelle scuole statali per conto degli enti locali fino al 31/12/1999	10
Servizi prestati con contratto d'opera	10
Servizi prestati in qualità di LSU e LPU o per appalti.....	10
Servizio riconosciuto in virtù dei provvedimenti cd "salvaprecari".....	10
Partecipazione a progetti regionali	10
Servizio Militare di leva.....	10
Servizi scolastici prestati nelle scuole non statali e paritarie	10
Servizi nei Conservatori ed Accademie fino al 2002/2003.....	10
Servizi prestati negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni	10
Servizio svolto presso le pubbliche amministrazioni.....	10
Servizi prestati negli enti locali	10
Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici.....	11
Servizio Militare di leva.....	11
Congedo illimitato	11
Servizio Civile volontario.....	11
Servizi nei conservatori ed accademie dal 2003/2004.....	11
Servizi non da dipendente.....	11
Partecipazione a dottorato di ricerca	11

Validità della domanda

Nullità ed esclusione della domanda

Sono **nulle** le domande:

- prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine di scadenza, 30 ottobre 2017: per le raccomandate A/R fa fede il timbro postale;
- da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

Sono **escluse** le domande di coloro che:

- abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;

- risultino privi di qualcuno dei requisiti specifici (Art. 2 DM 640/17: titoli di accesso) e generali (Art. 3 DM 640/17) per la partecipazione;
- abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Domande presentate in modo incompleto

Nelle domande compilate in modo incompleto se la mancanza non determina l'inammissibilità (ad esempio l'assenza di firma o generalità) deve essere richiesta dalla scuola la regolarizzazione di eventuali omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze (DPR 445/00 art.71 comma 3).

Domanda in cui l'aspirante dichiara una condanna penale

Nel caso di dichiarazione di condanna penale o procedimento penale in corso è opportuno verificare che non si tratti di condanne ostative all'impiego pubblico perché prevedono l'interdizione dai pubblici uffici o perché rientrano, per analogia, tra quelle indicate all'art. 58 del T.U.EL. n. 267/00 (cause ostative alla candidatura).

Validità temporale domanda con modalità d'inclusione con i 30 giorni di servizio in deroga al titolo di studio di accesso

La modalità d'inclusione con i 30 giorni di servizio e con il titolo di studio in base al quale legittimamente era stato prestato il servizio è estesa a tutti i candidati che si trovano in questa situazione e non solo a quelli che erano inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA del precedente triennio.

Titoli di accesso

Punteggio da assegnare al titolo di studio

Al titolo di studio di accesso è assegnato un punteggio da 6 a 10 in base alle seguenti regole:

- a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6; buono - 7; distinto - 8; ottimo - 9;
- c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- d) qualora non sia indicato il voto riportato si assegna il punteggio minimo: 6.

Qualora il calcolo determini decimali oltre i centesimi, si effettua l'arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Certificazione delle competenze per studenti diversamente abili

La certificazione delle competenze per gli alunni diversamente abili rilasciato al termine della scuola secondaria di secondo grado non è un diploma di maturità. Viene infatti rilasciato qualora non si sia conseguito il diploma a seguito di una programmazione differenziata.

Titolo di studio conseguito all'estero

Ai fini dell'accesso il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equipollente o equivalente per poter essere valutato. È necessario che il procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza/equivalenza sia iniziato entro i termini di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria di III fascia (30 ottobre 2017). In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di equipollenza/equivalenza, il candidato è incluso con riserva.

Diplomi di qualifica dell'ordinamento anteriore al "Progetto '92"

Si deve fare riferimento al [DM 250/97](#) nel quale sono specificate le validità e le corrispondenze dei titoli del vecchio ordinamento. Si tratta di titoli che conservano valore a norma di quel decreto. Resta fermo che i diplomi debbano essere triennali.

Attestati di qualifica art. 14 legge 845/78

Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento (per chi accede in deroga) devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione della corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da una dichiarazione nella quale sono indicate le materie comprese nel piano di studi e la durata oraria dei vari corsi.

Diploma di infermiere professionale del vecchio ordinamento

Poiché l'art. 2 del DM 640/17 indica, quale titolo di accesso al profilo di infermiere, la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere, è necessario contattare l'ASL di riferimento per capire se il titolo in questione rientra nella normativa vigente ed è, quindi, equivalente al titolo oggi richiesto.

Valutazione dei titoli di accesso e della terza media

Non è più prevista la valutazione del secondo titolo non essendo più la terza media titolo di accesso. Si può optare per il titolo con punteggio più favorevole, ma solo tra quelli che danno accesso al profilo. Questo significa anche che, per i collaboratori scolastici (derogati) con i 30 giorni o inclusi in una precedente graduatoria, si possa valutare sia la terza media (era titolo per fare quel servizio) che un titolo superiore (se posseduto e con votazione migliore), basta fare la scelta opportuna tra le modalità e i titoli di studio di accesso.

Per gli assistenti è possibile valutare la terza media solo per i "derogati" che avevano come titolo di accesso, nella procedura precedente, tale titolo congiunto all'attestato di qualifica art. 14 L. 845/1978.

Diploma di istituto magistrale

Si tratta di un diploma di maturità, per quanto quadriennale e, quindi, è titolo di accesso per i profili per i quali è richiesta la maturità.

Diploma di scuola magistrale

Si tratta di un diploma triennale e quindi è valido per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico.

Diploma di maturità di Perito Agrario

Chi ha il diploma di maturità di Perito Agrario e non ha la qualifica professionale di operatore agrituristico, agro-turistico o agro ambientale, non può essere inserito nella graduatoria di collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria.

Dichiarazione della laurea al posto del titolo di accesso

Il titolo di accesso a tutti i profili è un diploma di maturità o un diploma di qualifica. In qualche caso gli aspiranti hanno dichiarato, erroneamente, il titolo di laurea. In questi casi si procede a regolarizzare la domanda.

Nel caso in cui l'aspirante chieda l'inclusione nella graduatoria di assistente amministrativo si attribuisce il punteggio minimo previsto per il titolo di accesso, 6, più 2 punti per la laurea.

Nel caso sia richiesta l'inclusione nella graduatoria di collaboratore scolastico si attribuisce il punteggio minimo: 6.

Nel caso in cui il candidato richieda l'inclusione nelle graduatorie di assistente tecnico, di infermiere, di guardarobiere, di cuoco o di addetto alle aziende agrarie, data la specificità dei titoli previsti per l'accesso a tali profili, non è possibile far valere la laurea. In tal caso si può chiedere al candidato di regolarizzare la domanda tramite un'autodichiarazione in cui è dichiarato il possesso del titolo necessario per l'inclusione in tali profili. Anche in questo caso deve essere attribuito il punteggio minimo non essendo stato dichiarato il titolo: 6.

Titoli di studio per assistente tecnico

Per l'accesso al profilo di assistente tecnico occorre essere in possesso di uno dei titoli previsti nell'[allegato C](#) al DM 640/17.

È disponibile una [versione semplificata](#) dell'allegato C con indicati i diversi titoli di studio, con i relativi codici, una sola volta.

Sono validi anche i titoli di studio corrispondenti o equipollenti a quelli indicati: ricordiamo che la tabella risale al 1994.

Per i titoli del nuovo ordinamento (DPR 87/10, DPR 88/10 e DPR 89/10) gli aspiranti hanno indicato come codice del titolo "ALTT". Il Miur metterà a disposizione una tabella di corrispondenza con i titoli pregressi in base alla quale le scuole assegneranno il codice titolo.

Per i titoli che non trovano esatta corrispondenza nelle tabelle è opportuno chiedere un chiarimento esplicito alla direzione generale del personale scolastico del MIUR.

Altri titoli e titoli informatici

Titolo di studio (diverso dal titolo di accesso)

Solo per i profili di addetto all'azienda agraria e guardarobiere si valuta anche il possesso di un diploma di maturità (un solo titolo) in aggiunta al titolo di accesso (qualifica specifica).

Diploma di laurea

Solo per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e infermiere si valuta anche il possesso di una laurea o titoli equipollenti (un solo titolo): lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di vecchio ordinamento e di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

Idoneità in concorso pubblico

L'idoneità in concorsi pubblici si valuta diversamente per i vari profili.

Assistenti amministrativi: qualsiasi concorso della carriera esecutiva o di concetto.

Per tutti gli altri profili, escluso il collaboratore scolastico: qualsiasi concorso relativi al medesimo profilo per il quale si partecipa.

Attestato di qualifica professionale di cui all' articolo 14 della legge 845 del 1978

L'attestato di qualifica professionale di cui all' articolo 14 della legge 845 del 1978 si valuta solo per gli assistenti amministrativi, se diverso dal titolo di accesso e se attinente alla trattazione testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici

Questo attestato si valuta solo per gli assistenti amministrativi, solo se rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

Qualifiche corsi socio-assistenziali e socio-sanitari per collaboratore scolastico

Le qualifiche per i corsi socio-assistenziali e socio-sanitari si valutano solo per i collaboratori scolastici. La tabella di valutazione per collaboratore scolastico non indica se possono essere valutati più attestati. In mancanza di precisazioni ministeriali, si possono eventualmente valutare le due diverse tipologie di attestati.

Certificazioni informatiche e digitali

Si valuta un solo titolo per tutti i profili. In considerazione della modifica della tabella di valutazione (riduzione dei punteggi) andrà rivalutato, con le nuove tabelle, anche un eventuale titolo già valutato nel 2014. Nella sezione D2 a pagina 6 del modello D2 è obbligatorio dichiarare il titolo già valutato nel 2014.

Servizi scolastici

(Si fa riferimento, per analogia, anche alle note Miur [8166/09](#) e [1293/12](#) di chiarimenti sulle graduatorie 24 mesi)

Valutazione servizio per anno scolastico

Il servizio scolastico si valuta per anno scolastico: eventuali residui, se non raggiungono i 16 giorni, non sono tra loro cumulabili. Non è prevista la possibilità di sommarli tra i vari anni scolastici. Gli eventuali servizi a tempo parziale sono valutati per intero.

Qualora il servizio sia stato dichiarato diversamente, i periodi indicati vanno riportati ad anno scolastico, eventualmente chiedendo chiarimenti all'aspirante.

Criteri generali di valutazione del servizio scolastico

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle scuole (non appalti, cococo, Isu, contratti d'opera ecc.) o degli enti locali che fornivano il personale fino al 31/12/1999, con contratti a tempo determinato o indeterminato.

Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se parzialmente (congedo parentale, riduzione per malattia, ecc.).

Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (servizio militare e assimilati, mandato amministrativo, dottorato, congedi parentali, sciopero ecc.).

Si valutano anche i periodi di servizio giuridico determinati da sentenze o da procedure conciliative.

I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE sono valutabili come quelli nelle scuole statali.

Servizi prestati nelle scuole statali per conto degli enti locali fino al 31/12/1999

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli Enti locali (non appalti, cococo, Isu, contratti d'opera ecc.) in uno dei profili del personale ATA che fino al 31 dicembre 1999 era fornito alle scuole dagli enti locali.

Servizi prestati con contratto d'opera

I contratti di prestazione d'opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di "convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come "dipendente" ma soltanto un obbligo tra le parti. Per cui tali servizi non possono essere intesi come "servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato."

Servizi prestati in qualità di LSU e LPU o per appalti

Il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze. I servizi prestati nelle scuole a seguito di appalti o per Lavori Socialmente Utili e per Lavori di Pubblica Utilità non possono essere intesi come "servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato."

Servizio riconosciuto in virtù dei provvedimenti cd "salvaprecari"

I periodi di servizio riconosciuti giuridicamente ai candidati inseriti negli elenchi prioritari predisposti ai sensi dei DD.MM. n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 80 del 15/9/2010, n. 92 del 12/10/2011, non sono valutabili per la graduatoria di terza fascia; lo sono invece i periodi di servizio effettivamente prestati (anche su progetti regionali anche se non con contratto di lavoro dipendente).

Partecipazione a progetti regionali

È valutabile come servizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione con il Miur, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo di otto mesi, a partire dall'anno scolastico 2012-2013 e nei termini previsti da ciascuna convenzione.

Servizio Militare di leva

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

(Per ogni anno: PUNTI 6. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,50)

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

(Per ogni anno: PUNTI 0,60. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05)

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

(Per ogni anno: PUNTI 0,60. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05)

Servizi scolastici prestati nelle scuole non statali e paritarie

Il servizio scolastico nelle scuole non statali e paritarie, sempre alle dirette dipendenze a tempo determinato o indeterminato, è valutabile al 50% rispetto al punteggio spettante per il corrispondente servizio nella scuola statale. Per questi servizi è sempre previsto l'obbligo di dichiarare (sezione I, lettera m) che è stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. In caso di mancata dichiarazione si può chiedere l'integrazione all'aspirante: in mancanza di essa il servizio non è valutabile.

Servizi nei Conservatori ed Accademie fino al 2002/2003

Fino all'anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Stato, è stato considerato assimilato a quello nelle scuole statali.

A decorrere dall'anno accademico 2003/2004, tale servizio, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

Servizi prestati negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni

Servizio svolto presso le pubbliche amministrazioni

È valutabile se si tratta di una pubblica amministrazione e se è stato svolto con rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato). L'elenco ufficiale delle pubbliche amministrazioni è reperibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo:

<http://www.istat.it/it/archivio/6729>

<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>

Servizi prestati negli enti locali

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli Enti locali (non appalti, cococo, Isu, contratti d'opera ecc.), a tempo determinato o indeterminato. Non sono, quindi, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.

Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati dal MIUR come servizi nelle Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31 dicembre 1993 (Poste e telecomunicazioni), 13 giugno 1985 (Ferrovie dello Stato), 13 dicembre 1992 (Azienda di stato Servizi Telefonici).

Servizio Militare di leva

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

Congedo illimitato

Il candidato che, causa terremoto, non ha svolto il servizio militare e ha avuto il congedo illimitato, non può chiedere il relativo punteggio come servizio di leva, poiché non è valutabile in quanto non prestato.

Servizio Civile volontario

Il servizio civile volontario (decreto legislativo 77 del 5 aprile 2002), è valutato come servizio nelle pubbliche amministrazioni (sezione E3 del modello).

Servizi nei conservatori ed accademie dal 2003/2004

A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

Servizi non da dipendente

Analogamente a quanto avviene per la "24 mesi", i servizi prestati non alle dirette dipendenze di amministrazioni statali non sono valutabili. E, in particolare, non lo sono quelli prestati con altre forme contrattuali, tipo appalti, LSU, borse lavoro, prestazione d'opera, libero professionista, privati, co.co.co., co.co.pro., ect...

È valutabile solo il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali (ministeri), comunali, provinciali e regionali, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

L'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce quali siano le amministrazioni pubbliche. Si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le circoscrizioni dove ci sono, le istituzioni Universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Pertanto, il servizio prestato alle dirette dipendenze delle sopraindicate amministrazioni è valutabile ai fini del punteggio da attribuire alle domande di inserimento in graduatoria.

Le ASL, come gli IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) e le Camere di Commercio, (catalogate negli elenchi Istat come pubbliche amministrazioni), pur rientrando tra le amministrazioni pubbliche, non sono statali e non possono essere considerate neanche enti locali (quali Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Circoscrizioni), pur avendo un territorio ben definito. Vengono considerate come altre amministrazioni pubbliche, pertanto, non è possibile valutare il servizio prestato alle loro dipendenze.

Partecipazione a dottorato di ricerca

Il dottorato di ricerca, anche se retribuito con versamento di ritenute INPS, non è servizio valutabile, in quanto attività di studio e non di lavoro.

PERMESSI 150 ORE (DIRITTO ALLO STUDIO)

Scadenza domanda 15 novembre 2017. Per alcune categorie di precari il termine è eccezionalmente prorogato sia per contratti stipulati in ritardo sia per corsi avviati in ritardo.

Modulo al link <http://www.flcmonza.it/DirittoalloStudio.pdf>

**Iscrizioni alla FLC CGIL**

Scarica il [modulo](#) e inviace lo compilato in ogni sua parte.

Ci metteremo al più presto in contatto con te.

L'iscrizione dei **supplenti del preside pagati dalla scuola** deve essere fatta direttamente in sede.

**Visita il nostro Sito Internet:**

www.flcmonza.it

Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.